

Funivia regionale "**BUISSON - CHAMOIS**"
estratto dal **REGOLAMENTO DI ESERCIZIO**

Art. 16 **Trasporto di animali**

E' consentito il trasporto di animali domestici quali cani, gatti, uccelli, piccoli roditori, piccoli animali da cortile.

- a) Per quanto riguarda la presenza dei cani sui pubblici mezzi di trasporto, in ottemperanza a quanto disposto in materia dall'O.M. 12/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13/01/2007, i proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere *c*) e *d*) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto e possedere una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Sono totalmente esclusi dall'applicazione dell'O.M. 12/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13/01/2007 i cani addestrati in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, nonché i cani da accompagnamento, addestrati come cani guida, per persone non vedenti o ipovedenti, che sono ammessi in vettura gratuitamente, anche se non muniti di museruola.

Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera *b*) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla condotta degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione.

Per cani di piccola taglia, come da disposizioni in materia, sono da intendersi quelli che possono essere racchiusi in trasportino di dimensioni non superiori a 70x50x30 cm.

A ciascun passeggero non è consentito accompagnare più di due cani, salvo deroga concessa dall'esercente.

- b) Gli altri animali domestici di piccola taglia (gatti, uccelli, piccoli roditori, piccoli animali da cortile), al fine di poter essere trasportati, dovranno essere custoditi all'interno di idonee gabbie o contenitori.

Durante l'effettuazione della corsa il proprietario o il vettore degli animali è tenuto a mantenere gli stessi lontano dai passeggeri, ferma restando la sua responsabilità per qualunque danno a persone o cose o all'impianto funiviario durante il servizio.

Gli animali devono essere muniti del prescritto titolo di viaggio approvato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il trasporto di animali può essere posticipato o rifiutato in caso di affollamento e qualora possa, a giudizio degli addetti all'impianto, recare disturbo o pericolo ai passeggeri.